

PROVINCIA di FROSINONE

A.A.T.O. n.5 Frosinone

Segreteria Tecnico Operativa

ccp 50496603 – c.f.02339810604 Via Firenze, 53 03100 Frosinone

Conferenza dei Sindaci - Seduta del 2 Settembre 2016

Deliberazione N°4

OGGETTO: Adempimenti deliberazione AEEGSI n. 664/2015, art. 7.3: "Approvazione Programma degli Interventi 2016-2019 e aggiornamento Piano Economico Finanziario 2016-2019" e aggiornamento Convenzione di Gestione ai contenuti della Deliberazione AEEGSI n. 656/2015.

	COMUNI	P	A		COMUNI	P	A		COMUNI	P	A
1	Acquafondata		x	30	Esperia	x		59	S.Andrea del Garigliano	x	
2	Acuto	x		31	Falvaterra	x		60	S.Apollinare	x	
3	Alatri	x		32	Ferentino	x		61	S.Biagio Saracinisco	x	
4	Alvito	x		33	Fiuggi	x		62	S.Donato Val Comino		x
5	Anagni	x		34	Fontana Liri	x		63	S.Elia Fiumerapido	x	
6	Aquino	x		35	Fontechiari	x		64	S.Giorgio a Liri	x	
7	Arce	x		36	Frosinone	x		65	S.Giovanni Incarico		x
8	Arnara	x		37	Fumone	x		66	S.Vittore del Lazio		x
9	Arpino	x		38	Gallinaro	x		67	Santopadre		x
10	Atina		x	39	Guarcino	x		68	Serrone	x	
11	Ausonia	x		40	Isola del Liri	x		69	Settefrati		x
12	Belmonte Castello		x	41	Monte S.G.Campano	x		70	Sgurgola	x	
13	Boville Ernica	x		42	Morolo	x		71	Sora	x	
14	Broccostella	x		43	Paliano		x	72	Strangolagalli	x	
15	Campoli Appennino		x	44	Pastena	x		73	Supino	x	
16	Casalattico		x	45	Patrica	x		74	Terelle	x	
17	Casalvieri	x		46	Pescosolido		x	75	Torre Cajetani	x	
18	Cassino	x		47	Picinisco	x		76	Torrice		x
19	Castelliri	x		48	Pico		x	77	Trivigliano	x	
20	Castelnuovo Parano	x		49	Piedimonte S.Germano	x		78	Vallemaio		x
21	Castro dei Volsci	x		50	Piglio	x		79	Vallerotonda	x	
22	Castrocielo	x		51	Pignataro Interamna	x		80	Veroli	x	
23	Ceccano	x		52	Pofi	x		81	Vicalvi	x	
24	Ceprano	x		53	Pontecorvo	x		82	Vico nel Lazio	x	
25	Cervaro	x		54	Posta Fibreno	x		83	Villa Latina		x
26	Colfelice		x	55	Ripi	x		84	Villa S.Lucia	x	
27	Colle S.Magno		x	56	Rocca d'Arce		x	85	Viticuso		x
28	Colleparado	x		57	Roccasecca	x		86	Campodimele		x
29	Coreno Ausonio	x		58	S.Ambrogio sul Garigliano	x					

	DATI A.T.O. 5 LAZIO MERIDIONALE FROSINONE	QUORUM VALIDITA' VOTAZIONI	RISULTATO APPELLO	%
ABITANTI	484.047	242.025	441.600	91,23%
COMUNI	86	44	65	75,58%

Riscontrata la validità della seduta dopo l'appello nominale delle ore 16:00 il Presidente dà inizio ai lavori della Conferenza illustrando il seguente ordine del giorno:

- 1) Adempimenti obbligatori Delibera AEEGSI n. 664/2015, art. 7.3: "Approvazione Programma degli Interventi 2016-2019 e aggiornamento Piano Economico Finanziario 2016-2019";
- 2) Aggiornamento Convenzione di Gestione, per normativa sovraordinata con Deliberazione AEEGSI 656/2015.

Il Presidente passa ad illustrare sinteticamente gli atti all'o.d.g. predisposti dalla S.T.O..
Nel frattempo vengono depositati n. 3 emendamenti: dal Sindaco del Comune di Frosinone ed altri, dal Sindaco del Comune di Fontana Liri ed altri, e dal rappresentante del Comune di Alatri.

Intervengono sugli argomenti, oltre al Presidente, i Sindaci e/o loro rappresentanti dei Comuni di:

▪ **FONTANA LIRI**, che illustra la proposta.

"Adempimenti deliberazione AEEGSI N.664/2015, Art. 7.3: "Approvazione Programma degli Interventi "2016-2019" e aggiornamento Piano Economico Finanziario "2016-2019" e aggiornamento Convenzione di Gestione ai contenuti della deliberazione AEEGSI n. 656/2015".

Premesso che:

- *la Conferenza dei Sindaci dell'Ato5 è stata convocata per dare seguito alla deliberazione AEEGSI n.664/2015 che stabilisce tempi e modalità per l'approvazione del Programma degli Interventi "2016 - 2019", l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per le annualità "2016-2019" e della Convenzione di Gestione in base alla deliberazione AEEGSI n.656/2015;*
- *ai Sindaci è demandato il compito di proporre una tariffa secondo parametri e metodologie indicate dall'Autorità e che non attenersi a tali metodologie significa sostanzialmente non presentare alcuna valida proposta;*
- *il 30/05/2016 il Gestore ha presentato all'Autorità per l'Energia e il Gas una proposta che genera un conguaglio complessivo di € 77.535.745 (non considerando i maggiori costi per la morosità oltre il 3.8%) che dovranno essere sommati ai € 53.000.000 già riconosciuti dall'AEEGSI con la del. n. 51/2016, e che il Gestore propone di recuperare attraverso le tariffe degli anni 2021-2027;*
- *la STO ha presentato all'Assemblea dei Sindaci, riunitasi lo scorso 29 luglio, una proposta che genera, a differenza di quella del Gestore, un conguaglio di € 34.781.854, comprensivo delle penali addebitate al Gestore di circa € 11.000.000, fatta salva l'eventualità di aggiornamenti, da recuperare in un arco temporale più ampio sulle tariffe dal 2021 al 2033.*

Considerato che:

- *la Conferenza dei Sindaci del 29 luglio 2016 non ha accolto la proposta della Sto;*
- *in mancanza di una proposta da parte dei Sindaci l'Autorità per l'Energia e il Gas valuterà solamente quella del Gestore che prevede maggiori oneri a carico degli utenti;*
- *che tali adempimenti costituiscono un obbligo di legge non rinviabili, e che è compito dei Sindaci assumere decisioni che tutelino i diritti dei cittadini, evitando quei comportamenti che in passato hanno penalizzato gli utenti, provocando un aumento sproporzionato della tariffa e i relativi conguagli;*
- *la Conferenza dei Sindaci del 18 febbraio 2016 ha attivato le procedure di diffida ad adempiere, come previsto dall'art.34 della Convenzione di Gestione, e che la verifica di tali adempimenti da parte del Gestore è ancora in corso;*
- *la proposta tariffaria presentata dalla STO per le annualità 2016-2019 è comunque Migliorativa degli interessi dell'utenza in quanto adotta un moltiplicatore tariffario dell'8%, inferiore rispetto alla tariffa provvisoria fissato al 9%, e che sarà oggetto di verifica entro il 31 marzo 2018, come disposto dall'art. 8 della delibera 664/2015;*

Tenuto conto che:

- *il servizio offerto dal Gestore mostra evidenti criticità sia a livello di comunicazione con l'utenza e gli enti locali, sia di efficienza;*
- *che tale situazione genera malcontento nella popolazione e nei rapporti con le amministrazioni locali.*

PROVINCIA

I Sindaci chiedono di emendare il testo di deliberazione proposto dalla STO nel seguente modo:

- 1) Il periodo al punto 2.c del dispositivo "fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti" è sostituito dal seguente: "fatta salva la determinazione della componente RC (art. 29 Allegato Deliberazione AEEGSI n.664/2015/R/IDR) successivamente alla conclusione dell'iter della diffida ad adempiere ,in corso";
 - 2) Il punto 3 del dispositivo è sostituito dal seguente "di prevedere la seguente agevolazione tariffaria per gli utenti in condizione di disagio: ovvero il titolare di un'utenza domestica residente con un'indicatore ISEE non superiore a € 7.500, 00 potrà usufruire dell'agevolazione tariffaria con l'esonero dal pagamento dei primi 30mc/anno e l'applicazione della tariffa agevolata sino a 108mc/anno - così come disposto dall'art. 60 del c.d. collegato ambientale";
 - 3) Dopo il punto 5 del dispositivo aggiungere i seguenti punti:
 - 6: "Fermo restando la procedura di diffida ad adempiere, di assicurare comunque, attraverso la STO, il rispetto del cronoprogramma degli interventi nei Comuni e di stabilire che il Gestore trasmetta alla STO ogni comunicazione inerente l'esecuzione delle opere , "al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'A.A.T.O., supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti." (Art. 23 comma 2 della Convenzione di Gestione) e di garantire il ripristino a regola d'arte delle aree stradali oggetto dei lavori di intervento di manutenzione ordinaria;
 - 7: " Di garantire il rispetto dei tempi previsti dalla Carta dei Servizi in merito alla segnalazione di eventuali disservizi e il relativo intervento di manutenzione, migliorando la comunicazione tra Gestore e Comuni";
 - 8: "Di richiedere al Gestore, al fine di agevolare la comunicazione con gli utenti, e contestualmente di alleggerire il numero dei cittadini della sede di via Roma a Frosinone, di attivare in tempi rapidi gli sportelli già previsti nella proposta migliorativa del Gestore, ovvero di avere 5 uffici commerciali con sportelli presidiati ed altri 13 sportelli di appoggio dislocati su tutto territorio provinciale";
 - 9: "Di richiedere, altresì, al Gestore il pagamento dei canoni concessori arretrati";
 - 10: "Di esercitare una più efficace azione di controllo e verifica sui costi operativi e gestionali da parte degli organi collegiali deputati a tale azione;
 - 11: "Di tenere conto dei periodi temporali di mancanza dell'acqua o di eventuali distacchi, in sede di fatturazione per gli utenti oggetto di tale disagio, attraverso l'aggiornamento della carta dei servizi".
 - 4) I punti 6 e 7 del dispositivo assumono rispettivamente la numerazione di 12 e 13.
- Firme Sindaci/delegati Comuni di: Fontana Liri, Morolo, Esperia, Patrica, Guarcino, Posta Fibreno, Castrocielo, Supino, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Trivigliano, Fumone, Falvaterra, Pastena, San Biagio Saracinisco, Anagni, Fontechiari, Isola del Liri, Aquino, Broccostella, Terelle, Arce.

▪ **FROSINONE** che illustra la proposta.

Nella premessa della delibera, richiamato il contenuto dell'impostazione tecnica della segreteria tecnico operativa aggiungere le parole:

"Tenuto conto del fatto che ad oggi risulta attivata, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 18 febbraio 2016, una procedura di verifica dell'esatto adempimento da parte del gestore rispetto alle previsioni assunte nel piano degli investimenti;

Considerato che l'avvio della procedura è motivata, nella citata deliberazione, dal verificarsi di inadempimenti "gravi, numerosi e reiterati, già contestati innumerevoli volte sino dai primi anni di gestione, e non ancora risolti a distanza di oltre dieci anni; a ciò si aggiunge che la reiterata omissione di interventi manutentivi e la mancata realizzazione di investimenti dimostra la negligenza ed imperizia del gestore, oltre alla gravità sul piano economico di inadempimenti quali il mancato pagamento del canone, anch'esso per anni reiterato nonostante l'incasso della relativa quota di tariffa, e la mancata reintegrazione della cauzione dopo la sua escussione. Inadempimenti che, protratti ormai da oltre dieci anni, non hanno garantito il rispetto del necessario livello di qualità del servizio ed hanno creato una situazione di totale insoddisfazione da parte degli utenti, tradottasi in contenziosi ed alla quale la stampa ha dato continuo risalto. Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 34 della Convenzione per intimare la risoluzione del contratto, con

invito del gestore a fornire le proprie osservazioni entro il termine di 6 mesi dalla ricezione della diffida. La presente diffida costituisce avvio del procedimento per la risoluzione del contratto ex l.n.241/1990 e contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 136 D.Lgs.n. 163/2006".

Atteso che sono in corso, attraverso l'avvio della procedura della diffida ad adempiere di cui dall'art. 34 della Convenzione di gestione, gli accertamenti connessi all'attività del gestore in ordine all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico e dell'utenza, in Provincia di Frosinone, segnatamente in relazione alla quantità degli investimenti ed alla qualità del servizio erogato;

Visto l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, a norma del quale "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"

Considerato che la tariffa per il servizio idrico deve essere determinata in base a criteri sostanzialmente analoghi a quelli stabiliti in via generale per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali, e cioè "tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere" (Corte Cost. sent. n. 335/2008);

Ritenuto che:

- in un simile contesto sarebbe assolutamente contraddittorio ed ingiustificabile riconoscere al gestore degli aumenti in tariffa, che costituirebbero certificazione da parte dei Sindaci del miglioramento del servizio rispetto a quello erogato nel periodo precedente, quando allo stato esiste invece una contestazione riguardante la non corretta gestione del servizio stesso;
- la conclusione della procedura avviata ex art. 34 della Convenzione di gestione costituisce pertanto una condizione necessaria per qualsiasi valutazione in merito alle proposte tariffarie relative al servizio;
- i termini previsti per le valutazioni concernenti gli adeguamenti tariffari sono determinati per tutti gli ambiti dalla delibera AEEGSI n. 664/2015, atto di valenza generale rispetto al quale ben può ipotizzarsi una deroga dettata da motivazioni assolutamente fondate;
- in un simile contesto appare doveroso richiedere espressamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico una sospensione del procedimento per la determinazione della tariffa 2016-2019, in attesa che venga definita la procedura di cui all'art. 34 della Convenzione di gestione;
- in previsione di quanto sopra, nella denegata ipotesi che venisse respinta la richiesta di sospensione del procedimento per la determinazione della tariffa, appare indispensabile evitare situazioni paradossali a seguito delle quali, riconoscendo oggi l'aumento tariffario, l'autorità d'ambito sarebbe poi costretta a richiedere compensazioni ovvero restituzioni a seguito della quantificazione degli inadempimenti, secondo la procedura in corso, prevista dalla convenzione e richiamata in epigrafe;
- occorre escludere, nel caso in cui non venisse accolta la richiesta di sospensione di cui al precedente punto 1), ogni aumento tariffario;

Rilevato, infine, che lo stesso Comune di Roma, azionista di maggioranza del gruppo ACEA, seppure con altre motivazioni, ha escluso l'applicazione di aumenti tariffari per tutto il 2016, rinviando alle successive annualità la effettiva determinazione degli aumenti;"

Premesso e richiamato quanto sopra,

si delibera (sostituire il dispositivo con il seguente):

1. di richiedere espressamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico una sospensione del procedimento per la determinazione della tariffa 2016-2019, in attesa che venga definita la procedura di cui all'art. 34 della Convenzione di gestione, rubricato "risoluzione", di cui alle premesse della menzionata sospensione;
2. di escludere, nel caso in cui non venisse accolta la richiesta di sospensione di cui al precedente punto 1), ogni aumento tariffario, dando atto che risulta confermata, anche con la odierna votazione, la precedente tariffa, riservando alla successiva fase futura, dopo la verifica della procedura di inadempimento attivata con la relativa diffida verso il gestore la determinazione degli eventuali conguagli tariffari;
3. di dare atto che l'assunzione della presente deliberazione non esonera il gestore dall'esatta e puntuale gestione del servizio, ivi compresa la realizzazione degli investimenti previsti, commisurati alla tariffa confermata".



Firme Sindaci/delegati Comuni di: Frosinone, Ceccano, Roccasecca, Cassino, Sgurgola, Arnara, Strangolagalli, Pofi, Picinisco, Alvito, Sora, Casalvieri, Vallerotonda, Pontecorvo, Boville Ernica.

- **PIEDIMONTE SAN GERMANO**
- **ALATRI**, che illustra la proposta.

Premesso,

che nell'Assemblea dei Sindaci tenuta a febbraio 2016 era stato fissato un periodo di mesi 6 per verificare l'efficienza del gestore ACEA e lo stato di attuazione del piano degli investimenti del quadriennio 2014-2017, approvato a luglio 2014;

Appurato

- ✓ *che è emerso con evidenza la scarsa incisività di ACEA nel realizzare gli investimenti previsti, limitandosi, ancora oggi, a realizzare quasi esclusivamente interventi di semplice manutenzione per limitare le perdite delle reti idriche e lo scarso rendimento delle reti fognarie e di depurazione, interventi che nulla a che vedere con il piano di investimenti;*
- ✓ *a titolo di esempio, che la maggior parte degli apparecchi di misurazione (contatori) non sono stati ancora sostituiti fatto che rappresenta una chiara inadempienza essendone prevista la totale sostituzione nel quadriennio 2015-2017, per un importo complessivo di Euro 1.600.000,00 (Euro 400.000,00 €/anno), ciò determinando un ingiustificato aggravio economico per le famiglie, che ancora oggi si vedono fatturate somme per "nolo contatori";*
- ✓ *che risulta per di più inspiegabile la necessità di approvare l'indicizzazione della tariffa idrica per un quadriennio (dal 2016 al 2019 compresi), in presenza di una convenzione che regola i rapporti tra committente (ATO5) e gestore (ACEA), che impone l'approvazione biennale dell'indicizzazione stessa e nella fattispecie per il biennio 2016-2017;*

Per quanto sopra detto, si propone:

- *di non approvare l'indicizzazione della tariffa in ragione dell'8% all'anno, per il quadriennio 2016, 2017, 2018 e 2019 ;*
- *di approvare, in forma equitativa e parzializzata, l'aumento della tariffa in proporzione equivalente alla percentuale di realizzazione, degli investimenti preventivati nel piano di investimenti 2014-2017 ;*
- *di non approvare il piano degli investimenti come proposto dalla STO (anni 2016-2019) poiché ancora operante il piano approvato ed attuativo per il biennio 2016-2017, e ricompreso nel quadriennio 2014-2017 approvato a luglio 2014;*
- *di non approvare lo stesso piano degli investimenti come proposto dalla STO (anni 2016-2019) poiché non concertato e condiviso con i sindaci, né per le opere inserite né per gli importi degli investimenti assegnati ai vari comuni appartenenti all'Ambito Territoriale n. 5.*

- **ARPINO**
- **CASTELLIRI**
- **CERVARO**
- **SETTEFRATI**
- **BOVILLE ERNICA**
- **ACUTO**
- **CECCANO**
- **CEPRANO**
- **CASSINO**
- **ARNARA**

Al termine degli interventi il Presidente sospende la seduta (per circa un'ora).

La seduta riprende alle ore 19:30 e, a seguito di appello nominale per la verifica della sua validità, sono presenti n. 60 Sindaci per 421.828 abitanti, pari al 87,15%.

Nel frattempo, prima di passare alla votazione, per appello nominale, delle proposte presentate, interviene il Sindaco di Veroli, il quale propone di rimandare la decisione in merito all'approvazione della tariffa successivamente alla conclusione dell'iter della "risoluzione", che viene messa a votazione, dopo lettura da parte del Presidente, risultando pregiudiziale rispetto ai precedenti sopra

evidenziati, per cui le altre proposte verranno votate secondo il nuovo successivo ordine:

I VOTAZIONE

Proposta del Sindaco del Comune di Veroli, che si riporta di seguito:

Si chiede di *sospendere il procedimento per la determinazione della tariffa 2016-2019, in attesa che venga definita la procedura di cui all'art. 34 della Convenzione di Gestione.*

Presenti: 60
Votanti: 59
Voti favorevoli: 25
Voti contrari: 34
Astenuiti: 1

Proposta non approvata.

II VOTAZIONE

Proposta del Sindaco del Comune di Fontana Liri ed altri, come in premessa.

Presenti: 60
Votanti: 56
Voti favorevoli: 24
Voti contrari: 32
Astenuiti: 4

Proposta non approvata.

III VOTAZIONE

Proposta del Sindaco del Comune di Frosinone ed altri, come in premessa.

Presenti: 60
Votanti: 58
Voti favorevoli: 33
Voti contrari: 15
Astenuiti: 2

Sulla base delle suddette votazioni dalle quali risulta approvata la proposta presentata dal Sindaco del Comune di Frosinone ed altri, il Presidente ne comunica l'esito, secondo cui:

LA CONFERENZA DEI SINDACI

Premesso che

- ✓ in adempimento agli obblighi normativi contenuti nella Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta legge Galli) gli enti locali della Provincia di Frosinone ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 hanno provveduto alla sottoscrizione della Convenzione per la Gestione del servizio idrico integrato A.T.O. n.5 Lazio Meridionale Frosinone, delegando, all'art. 1.9, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 1996 con il soggetto gestore;
- ✓ a seguito di procedura di evidenza pubblica à stata stipulata in data 27/06/2003 (Rep. n. 7205 dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone) la Convenzione per la Gestione del servizio idrico tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale (A.A.T.O. n. 5) e

PROVINCIA

la Società ATO5 Frosinone S.p.A. (ora divenuta ACEA ATO5 S.p.A.) aggiudicataria della Gestione;

- ✓ con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/07/2012 la regolazione ed il controllo dei servizi idrici sono stati trasferiti all'AEEG, che con deliberazione n. 585/2012/R/IDR ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012/2013;
- ✓ in data 05/03/2014, con deliberazione n. 1, la Conferenza dei Sindaci, a seguito di diffida dell'AEEGSI, ha approvato la proposta tariffaria 2012/2013, con l'aumento del moltiplicatore tariffario θ (teta) nei limiti massimi applicabili per legge, ovvero del 6,5%, trasmettendo tutti gli atti all'AEEGSI per la relativa istruttoria;
- ✓ con pubblicazione della deliberazione dell'AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" è stato definito uno specifico schema regolatorio (MTI-1) corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito propone all'Autorità al fine della relativa approvazione;
- ✓ nel mese di aprile 2014 il Gestore presentava l'istanza di proposta tariffaria per il SII per gli anni 2014/2015, ai sensi dell'art. 5.5 della deliberazione dell'AEEGSI 643/2013/R/IDR;
- ✓ in data 14/07/2014, con deliberazione n. 3, la Conferenza dei Sindaci approvava la proposta tariffaria e il PdI, rinviando con emendamento a successiva approvazione gli interventi riguardanti il servizio idrico e fognatura.

Vista

- ✓ la deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2)", che definisce uno specifico schema regolatorio corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente di Governo dell'Ambito propone all'Autorità al fine della relativa approvazione, e composti dall'aggiornamento:
 - a) del Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 152/06;
 - b) del Piano Economico Finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del Gestore;
 - c) della Convenzione di Gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire i contenuti della Convenzione tipo di cui alla deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015;

Visto altresì

- ✓ con determinazione DSID n. 3 del 30/03/2016, lo Schema tipo per la Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria e per il Piano Economico Finanziario, ai sensi della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 27/12/2015;
- ✓ con determinazione DSID n. 2 del 30/03/2016, lo Schema tipo e procedura di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2;
- ✓ con deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015, la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato, prevedendo



che le Convenzioni di Gestione in essere siano rese conformi alla Convenzione tipo e trasmesse alla Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal MTI-2 e, comunque, non oltre n. 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;

- ✓ la deliberazione dell'AEEGSI n. 51/2016/R/IDR "Approvazione ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie proposte dall'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone per il periodo 2012-2015";
- ✓ l'istanza di aggiornamento tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), ai sensi dell'art. 7, comma 7.5, della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 27/12/2015, presentata dal gestore Acea Ato 5 S.p.A. in data 31/05/2016, con prot. n. 2081, contenente i seguenti allegati:

- Programma degli interventi 2016-2019;
- Mappa criticità – Interventi;
- Raccolta Dati Tariffari;
- Tool MTI-2, contenente il piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario;
- Relazione di accompagnamento;
- Proposta di Convenzione di affidamento;
- Dichiarazione di veridicità (file: Dichiarazione di veridicità.pdf);
- Attestazione di ottemperanza agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano per gli anni 2016-2017;
- Fonti contabili obbligatorie;
- Istanza motivata per il riconoscimento di costi aggiuntivi (OPEX_{qc}) ai sensi dell'art. 23, comma 23.3, Allegato A della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015;

– che individua lo schema regolatorio relativo al quadrante V di cui all'art. 9.1 dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR del 27/12/2015


- per l'anno 2016 il moltiplicatore θ calcolato pari a 1,575 con un VRG calcolato pari a 81.986.255 euro;
- per l'anno 2017 il moltiplicatore θ calcolato pari a 1,585 con un VRG calcolato pari a 83.661.043 euro;
- per l'anno 2018 il moltiplicatore θ calcolato pari a 1,576 con un VRG calcolato pari a 83.193.949 euro;
- per l'anno 2019 il moltiplicatore θ calcolato pari a 1,606 con un VRG calcolato pari a 84.773.315 euro;

corrispondenti a:

- per l'anno 2016 il moltiplicatore θ applicabile pari a 1,080 con un VRG rimodulato pari a 56.210.368 euro;
- per l'anno 2017 il moltiplicatore θ applicabile pari a 1,166 con un VRG rimodulato pari a 61.566.196 euro;
- per l'anno 2018 il moltiplicatore θ applicabile pari a 1,260 con un VRG rimodulato pari a 66.491.123 euro;
- per l'anno 2019 il moltiplicatore θ applicabile pari a 1,360 con un VRG rimodulato pari a 71.810.412 euro;

– che l'Ente di Governo d'Ambito, in ottemperanza dell'art. 7 della 664/2015, deve procedere per quanto di competenza alla predisposizione della proposta tariffaria, secondo lo specifico schema regolatorio definito all'art. 6:

PROV...

- 
- a) il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06;
 - b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la Convenzione di Gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta dalla Convenzione tipo allegata alla deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015;
 - d) nonché una relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata secondo lo schema-tipo di cui alla determina DSID n. 3/2016 (Allegato 2) del 30/03/2016;

"Tenuto conto del fatto che ad oggi risulta attivata, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 18 febbraio 2016, una procedura di verifica dell'esatto adempimento da parte del gestore rispetto alle previsioni assunte nel piano degli investimenti;

Considerato che l'avvio della procedura è motivata, nella citata deliberazione, dal verificarsi di inadempimenti "gravi, numerosi e reiterati, già contestati innumerevoli volte sino dai primi anni di gestione, e non ancora risolti a distanza di oltre dieci anni; a ciò si aggiunge che la reiterata omissione di interventi manutentivi e la mancata realizzazione di investimenti dimostra la negligenza ed imperizia del gestore, oltre alla gravità sul piano economico di inadempimenti quali il mancato pagamento del canone, anch'esso per anni reiterato nonostante l'incasso della relativa quota di tariffa, e la mancata reintegrazione della cauzione dopo la sua escussione. Inadempimenti che, protratti ormai da oltre dieci anni, non hanno garantito il rispetto del necessario livello di qualità del servizio ed hanno creato una situazione di totale insoddisfazione da parte degli utenti, tradottasi in contenziosi ed alla quale la stampa ha dato continuo risalto. Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 34 della Convenzione per intimare la risoluzione del contratto, con invito del gestore a fornire le proprie osservazioni entro il termine di 6 mesi dalla ricezione della diffida. La presente diffida costituisce avvio del procedimento per la risoluzione del contratto ex l.n.241/1990 e contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 136 D.Lgs.n. 163/2006".

Atteso che sono in corso, attraverso l'avvio della procedura della diffida ad adempiere di cui dall'art. 34 della Convenzione di gestione, gli accertamenti connessi all'attività del gestore in ordine all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico e dell'utenza, in Provincia di Frosinone, segnatamente in relazione alla quantità degli investimenti ed alla qualità del servizio erogato;

Visto l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, a norma del quale "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"

Considerato che la tariffa per il servizio idrico deve essere determinata in base a criteri sostanzialmente analoghi a quelli stabiliti in via generale per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali, e cioè "tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere" (Corte Cost. sent. n. 335/2008);

Ritenuto che:

- in un simile contesto sarebbe assolutamente contraddittorio ed ingiustificabile riconoscere al

gestore degli aumenti in tariffa, che costituirebbero certificazione da parte dei Sindaci del miglioramento del servizio rispetto a quello erogato nel periodo precedente, quando allo stato esiste invece una contestazione riguardante la non corretta gestione del servizio stesso;

- la conclusione della procedura avviata ex art. 34 della Convenzione di gestione costituisce pertanto una condizione necessaria per qualsiasi valutazione in merito alle proposte tariffarie relative al servizio;
- i termini previsti per le valutazioni concernenti gli adeguamenti tariffari sono determinati per tutti gli ambiti dalla delibera AEEGSI n. 664/2015, atto di valenza generale rispetto al quale ben può ipotizzarsi una deroga dettata da motivazioni assolutamente fondate;
- in un simile contesto appare doveroso richiedere espressamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico una sospensione del procedimento per la determinazione della tariffa 2016-2019, in attesa che venga definita la procedura di cui all'art. 34 della Convenzione di gestione;
- in previsione di quanto sopra, nella denegata ipotesi che venisse respinta la richiesta di sospensione del procedimento per la determinazione della tariffa, appare indispensabile evitare situazioni paradossali a seguito delle quali, riconoscendo oggi l'aumento tariffario, l'autorità d'ambito sarebbe poi costretta a richiedere compensazioni ovvero restituzioni a seguito della quantificazione degli inadempimenti, secondo la procedura in corso, prevista dalla convenzione e richiamata in epigrafe;
- occorre escludere, nel caso in cui non venisse accolta la richiesta di sospensione di cui al precedente punto I), ogni aumento tariffario;


Rilevato, infine, che lo stesso Comune di Roma, azionista di maggioranza del gruppo ACEA, seppure con altre motivazioni, ha escluso l'applicazione di aumenti tariffari per tutto il 2016, rinviando alle successive annualità la effettiva determinazione degli aumenti;"

DELIBERA

1. di richiedere espressamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico una sospensione del procedimento per la determinazione della tariffa 2016-2019, in attesa che venga definita la procedura di cui all'art. 34 della Convenzione di gestione, rubricato "risoluzione", di cui alle premesse;
2. di escludere, nel caso in cui non venisse accolta la richiesta di sospensione di cui al precedente punto 1), ogni aumento tariffario, dando atto che risulta confermata, anche con la odierna votazione, la precedente tariffa, riservando alla successiva fase futura, dopo la verifica della procedura di inadempimento attivata con la relativa diffida verso il gestore la determinazione degli eventuali conguagli tariffari;
3. di dare atto che l'assunzione della presente deliberazione non esonera il gestore dall'esatta e puntuale gestione del servizio, ivi compresa la realizzazione degli investimenti previsti, con animati alla tariffa confermata".



Il Presidente
Avv. Antonio Pompeo





ORIGINALE